

MASSIMO DEL POZZO

LA DOVEROSITÀ LITURGICA, MORALE
E GIURIDICA DEL CULTO ECCLESIALE

SOMMARIO: 1. La ricostruzione complessiva del dover essere del mistero cristiano in chiave realista. 2. L'esigenza di precisare le distinte formalità scientifiche nello studio del fenomeno culturale. 3. Il carattere intrinsecamente normativo della "leiturgia" ecclesiale. 4. L'autonoma prescrittività morale della "logiké latreía". 5. La connaturata dimensione di giustizia del bene giusliturgico. 6. L'univocità e la convergenza della pluriforme obbligatorietà "in re liturgica".

1. LA RICOSTRUZIONE COMPLESSIVA DEL DOVER ESSERE
DEL MISTERO CRISTIANO IN CHIAVE REALISTA

IL presente contributo si inserisce nel tentativo già intrapreso di ricostruzione della dimensione giuridica della liturgia¹ e ne costituisce una sorta di ulteriore precisazione o quasi di premessa logica *ex post*. Lo studio qui affrontato intende infatti fornire le coordinate concettuali o la cornice di riferimento della proposta precedentemente avanzata: *l'essenzialità della percezione del contenuto ontologico del giusto per una corretta apprensione della realtà liturgica*. Riteniamo infatti che l'individuazione della doverosità anche in giustizia del sacro non solo risulta necessaria per cogliere l'integralità del bene liturgico, ma non sminuisce affatto la sussistenza e, in un certo senso, la *preponderanza di principi, criteri e tecniche normative di natura completamente diversa* (artistico-celebrativa, morale, ecc.). In pratica, non tutto ciò che è prescritto dalla *lex orandi* è dovuto a titolo di debito, lo è solo una parte piuttosto ridotta ed esigua, ma non per questo insignificante o trascurabile.

La dimensione giuridica della *leiturgia* non è rappresentata dall'insieme delle norme che regolano il culto pubblico ma dal *complesso dei beni dovuti nell'esercizio della ministerialità latreutica ecclesiale*.² La ricorrente *idea madre* che accomuna tutto il lavoro finora svolto è che solo l'adeguata apprensione della nozione basilare fondamentale (il diritto come cosa giusta)³ assicura la

¹ Cf il ns. *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008.

² Cf *ibidem*, pp. 23-27.

³ «Il suo, il giusto, il diritto o *ius* è una cosa. È la cosa che, appartenendo – essendo attribuita o assegnata – ad un soggetto le deve essere data. Questa cosa può essere materiale o

fecondità del sapere canonico e l'intelligibilità nel dialogo interdisciplinare, mettendoli al riparo da gravi equivoci e fraintendimenti. Le frequenti, se non quasi unanimi, deviazioni riscontrate evidenziano peraltro l'urgenza e il non scontato successo dell'operazione culturale di ritorno alle radici del pensiero tradizionale. La riscoperta della prudenza giuridica antica (greco-romano-scolastica) e la sua sapiente adeguazione alla realtà salvifica porta anche a recuperare assiologicamente i più autentici valori della teoria classica della giustizia (la concretezza, l'oggettività e la razionalità del giusto) contro le derive dell'astrattismo, del relativismo e del volontarismo tipiche della modernità.⁴

L'individuazione (anch'essa non scontata quanto poco diffusa) di un *piano ontologico o radicale della giuridicità canonica* aiuta poi a comprendere meglio la trascendenza del dover essere rispetto all'apparato legale e all'elaborazione giurisprudenziale o dottrinale. Tale prospettiva ermeneutica deriva dal rinvenimento di un punto di riferimento ultimo o di un'esigenza primordiale impressa nella verità delle cose giuste tanto naturali quanto, come nel caso di specie, soprannaturali. La principale fonte della giuridicità ecclesiale non è costituita infatti dalla legislazione vigente ma dal dato esistente, dalla doverosità intersoggettiva della *lex gratiae*.⁵ L'indubbia preferenza accordata per la sfera ultrafenomenica non esclude peraltro un obbligato confronto e riferimento con il sistema normativo in vigore e con la realtà effettuale.

L'impostazione realista dei profili di doverosità della celebrazione del mistero pasquale richiede anzitutto la *percezione dell'esatta consistenza del bene*. La precettività non risiede infatti nella regola o nel comando positivamente

immateriale. (...) La parola 'cosa' ha pertanto un senso assai generico, includendo qualsiasi entità materiale o immateriale che è attribuita o assegnata ad un soggetto, cosa su cui altri possono interferire» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 34-35).

⁴ Cf il ns. *Spunti per una riconsiderazione dell'influenza del "ius divinum" nel processo canonico in chiave giuridico-fondamentale*, in AA.VV., *Il Ius divinum nella vita della Chiesa, Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, Venezia 2010, pp. 674-678.

⁵ La teoria dei livelli della conoscenza giuridica distingue tre piani di osservazione della realtà giuridica: quello fondamentale o ontologico che procede dalle cause ultime, quello fenomenico o scientifico che procede dalle cause prossime e quello prudenziale delle singole fattispecie. I tre profili sono unificati dalla concretezza e praticità della prudenza e non possono essere separati e disgiunti. Cf anche il nostro *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, pp. 287-299 e J.G. BUZZO SARLO, *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Roma 2005, C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, «Ius Ecclesiae», 15 (2003), pp. 562-573; J.M. MARTÍNEZ DORAL, *La estructura del conocimiento jurídico*, Pamplona 1963. È interessante notare che anche M. Rivella, pur non discostandosi completamente da un'impostazione latamente normativistica, auspica un recupero del livello fondamentale nell'ermeneutica della materia giusliturgica (*Il rapporto fra codice di diritto canonico e diritto liturgico*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 8 [1995], p. 199).

te fissati ma nella stessa struttura della materia ordinata.⁶ La designazione del nuovo culto spirituale come *logiké latreía* non a caso sottolinea proprio la conformità alla retta ragione della consegna del Signore.⁷ La fedele obbedienza al mandato divino è allora un'esigenza intrinseca della fedeltà al dono ricevuto. L'obbligatorietà supera dunque il mero dettato normativo e si ricollega alla natura e all'atteggiarsi della ritualità ecclesiale come perpetuazione dell'unico ed eterno sacrificio redentore. La parzialità dell'approccio e del taglio canonistico non intende tarpare allora la complessità del reale: la compenetrazione liturgico-moral-giuridica indicata serve appunto a descrivere organicamente e unitariamente le possibili linee di influenza dell'esigenza del bene liturgico.⁸ L'apoditticità della conclusione riferita non esime dalla più analitica e puntuale dimostrazione dell'assunto (*infra* §§ 3-6), occorre tuttavia precisare sin d'ora che più dell'abbastanza scontata verifica del presupposto interessa esplorare il modo e l'incidenza dell'interazione delle distinte formalità scientifiche. La "prepotente" emersione di una normatività e di un apparato di leggi e di regole non giuridiche evidenzia tra l'altro l'esigenza di usare categorie e concettuologie appropriate e di rispettare la pluriformità e la compenetrazione della stessa deontologia celebrativa. L'influenza giusliturgica, pertanto, se, da un canto, si estende oltre il riconoscimento formale⁹ alla struttura materiale del culto (la *iustitia ex natura ritus*), dall'altro, si ridimensiona nell'effettività della sua portata in ragione della stringenza della vincolatività: non tutto ciò che imposto o esigito da una prescrizione positiva costituisce di per sé un *debitum iuris*.

⁶ Cf BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), p. 495, con ns. commento *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, pp. 497-509.

⁷ La nozione paolina (*Rm* 12,1) è ritenuta da J. Ratzinger la più adeguata a esprimere l'essenza della liturgia cristiana (*Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 46-47). La piena conformità (e in un certo senso l'immedesimazione) del culto in spirito e verità con il *logos* creatore (la *leiturgia* è l'esercizio dello stesso sacerdozio di Cristo) esprime chiaramente la razionalità del soprannaturale (cf anche BENEDETTO XVI, *Discorso all'Università di Regensburg*, 12 settembre 2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, II / 2 [2006], Città del Vaticano 2007, pp. 257-267).

⁸ La compenetrazione liturgico-moral-giuridica del dover essere celebrativo non si sovrappone a quella teologica, storico salvifica, spirituale, pastorale e giuridica dettata dal concilio (OT 16) ma cerca di rifletterla ed esplorarla nel settore considerato.

⁹ La giuridicità liturgica non è limitata al positivo riconoscimento della spettanza da parte della legislazione ecclesiastica (riduzionismo positivista), abbraccia l'intera dimensione di giustizia del culto della Chiesa, a prescindere da ogni pur opportuna regolamentazione positiva.

2. L'ESIGENZA DI PRECISARE LE DISTINTE FORMALITÀ SCIENTIFICHE
NELLO STUDIO DEL FENOMENO CULTUALE

Prima di approfondire la struttura triadica dell'obbligatorietà del sacro e la valenza interdisciplinare del discorso, pregiudizialmente occorre ulteriormente sottolineare la *duplice parzialità della ricerca*.

Il *primo limite* è un corollario dell'intenzionale restrizione del campo d'indagine a un profilo della realtà: la doverosità latreutica. Tale aspetto non coincide dunque con il "tutto liturgico".¹⁰ Orbene, mentre il settore esaminato ricomprende l'intera sfera della giuridicità, interessa solo parzialmente quella liturgica e quella morale. Bisogna sempre aver presente che la liturgia e l'etica superano largamente tanto il piano prettamente obbligatorio quanto quello sociale.¹¹ L'area di possibile sovrapposizione dei tre tratti deontologici dell'agire sacro è il riferimento comportamentale nella dimensione intersoggettiva. Fermo restando la materialità e la relazionalità interpersonale della condotta, senza le quali non vi è neppure possibilità di dubbio o di confusione, il *criterio discriminante sub specie iuris* è rappresentato solo dalla *doverosità o meno in giustizia del bene*, vale a dire dalla preesistenza dell'attribuzione o ancora dal titolo della pretesa.

La *seconda insufficienza congenita nel lavoro*, connessa alla precedente e probabilmente già emersa *ictu oculi*, deriva proprio dalla *forma mentis* canonistica di chi scrive. Il punto di vista risente notevolmente della *formazione e della sensibilità dell'osservatore*. L'ampliamento della prospettiva al di fuori dell'orizzonte giuridico e il riconoscimento delle altrui prerogative si traduce inevitabilmente in *un'invasione di campo o in un'irruzione in aree di competenza diverse da quella d'appartenenza*. Lo scritto ha l'ardire dunque di avventurarsi audacemente nel terreno della scienza liturgica e teologico-morale, palesando probabilmente carenze e restrizioni nozionali e metodologiche. Il presente contributo comunque non vuole "rubare il mestiere" a nessuno, intende semmai restituire il mal tolto di una visione miope e distorcente della doverosità liturgica di stampo formalista e normativista¹² nel tentativo di

¹⁰ Per un inquadramento più generale di questo concetto S. Rosso, *Un popolo di Sacerdoti. Introduzione alla liturgia*, Torino 2007, a proposito dell'approccio unitario al tema liturgico (§ 0.1. *La verità sta nel tutto*, pp. 25-26).

¹¹ Nella liturgia il dover essere è secondario e derivato rispetto all'essere (può risultare esemplare l'impostazione di C. VAGAGGINI, *Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale*, Roma 1957¹, che ha segnato una considerevole parte dell'elaborazione scientifica successiva). La riduzione della liturgia a dover essere nella figura del cerimoniere è una chiara involuzione rispetto a quella ideale del mistagogo. (I. BIFFI, *Liturgia, I, Riflessioni teologiche e pastorali*, Roma 1982, pp. 53-55). Nella morale il dover essere abbraccia tutta la portata personale dell'agire a prescindere dalla sua relazionalità e percepibilità esterna.

¹² A proposito, ad esempio, delle perplessità riscontrate nella ricezione del m.p. *Summorum*

recuperare sulla base di valori e principi comuni e condivisi quella considerazione armonica e organica di culto, diritto ed *ethos* già suggerita da Ratzinger-Benedetto XVI.¹³ Il giurista può non essere in grado di determinare con precisione che cosa sia l'obbligo morale o la correttezza celebrativa, ma sa o dovrebbe sapere meglio di chiunque altro che cosa non sia propriamente giuridico.

Avendo dunque sempre ben chiara la parzialità del settore considerato e della prospettiva di osservazione, lo spettro composito dell'obbligatorietà della *res liturgica* induce a *distinguere adeguatamente le diverse dimensioni della realtà*. Percepire lo stacco tra i diversi profili non significa evidentemente separare, isolare o assolutizzare indebitamente un aspetto a danno degli altri e, quel che è peggio, a svantaggio dell'insieme o del tutto. Conviene anzi precisare sin d'ora che la pluralità della strutturazione del dover essere dell'esercizio del sacerdozio cristiano non sottende una composizione o partizione della realtà data, ma una successione logica e operativa di criteri d'azione e di regole di condotta. L'individuazione della composizione liturgico-morale-giuridica nella doverosità del sacro, concernendo le tre forme classiche di espressione della razionalità del bene, tra l'altro, ha una funzione di sintesi e di semplificazione concettuale (riguarda le sfere di maggiore pregnanza e di più sicuro riscontro), ma non esclude a priori l'eventuale concorso e influenza anche di ulteriori profili, per così dire, minori o ausiliari.¹⁴ In pratica, l'esigenza di caratterizzare e rigorizzare il contenuto delle possibili prescrizioni, come tra poco meglio preciseremo, non vuole minimamente sminuire la portata obbligatoria del dovere, si propone viceversa di accrescere l'intrinseca stringenza del mandato e la fedeltà celebrativa. Il messag-

Pontificum A.S. Sánchez-Gil denunciava un evidente equivoco di metodo da parte di alcuni autori e invocava una logica specificamente liturgica e teologica nella risoluzione della questione (*Gli innovativi profili canonici del Motu proprio "Summorum Pontificum" sull'uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, «Ius Ecclesiae», 19 [2007], p. 698).

¹³ « (...) i tre aspetti del culto, del diritto e dell'*ethos* sono indissolubilmente intrecciati tra loro (...)» (RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, cit., p. 14). Considerazione che trova un riflesso nell'attuale magistero pontificio: « (...) fede, culto ed *ethos* si compenetrano a vicenda come un'unica realtà che si configura nell'incontro con l'*agape* di Dio. La consueta contrapposizione di culto ed etica qui semplicemente cade» (BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*», 25 dicembre 2005, n. 14, «AAS», 98 [2006], p. 229); «desidero soprattutto raccomandare (...) che il popolo cristiano approfondisca la relazione tra il *Mistero eucaristico*, l'*azione liturgica* e il *nuovo culto spirituale* derivante dall'Eucaristia, quale *sacramento della carità*» (BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale «*Sacramentum caritatis*», 22 febbraio 2007, n. 5, «AAS», 99 [2007], p. 108). Cf anche il ns. *La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 33-61.

¹⁴ Cf ad es. A.G. MARTIMORT (direzione di), *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia*, I, Brescia 1987, pp. 35-36; P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Introducción a la liturgia. Conocer y celebrar*, Salamanca - Madrid 2005, pp. 44-46; ISTITUTO LITURGICO SANT' ANSELMO, CHUPUNGCO (direzione di), *Scientia liturgica. Manuale di Liturgia*, II, Casale Monferrato 1998, pp. 179-386.

gio di fondo resta dunque l'invito a coltivare l'*unità nella differenza deontologica, gnoseologica e metodologica* e ad alimentare conseguentemente il dialogo interdisciplinare e gli scambi con altri saperi. La convergenza degli approcci nell'unitarietà del fenomeno culturale non significa dunque univocità e omogeneità epistemologica. L'effetto di ogni indebito accorpamento di prescrizioni è allora il riduzionismo nella percezione e attuazione del bene comune liturgico e l'attenuazione della tutela e della vigilanza richiesta.

Liturgia, morale e diritto, pur perseguendo lo stesso fine (l'edificazione del *Christus totus*), insistono su beni diversi (la rappresentatività salvifica del segno, la perfezione ultima dell'agente, l'ordine sociale giusto) e adoperano canoni ermeneutici e tecniche normative distinti. Comprendere lo stacco deontologico tra i tre ambiti significa rispettare la logica del tutto e assicurare la proficuità del singolo settore. Al contrario la mancanza di chiarezza concettuale negli operatori produce spesso una perniciosa dissociazione mentale tra rettitudine culturale, morale e legale, come se si trattasse di una graduazione del livello di incidenza o di colpa e non di un *continuum* di impegno e attenzione. La struttura fundamentalmente triadica dell'obbligatorietà del sacro non sottende dunque tre stadi o fasi di progressiva rarefazione dello splendore della liturgia ma riflette una "poliedricità dimensionale" nella ragione di bontà della *logiké latreía*.

3. IL CARATTERE INTRINSECAMENTE NORMATIVO DELLA "LEITURGIA" ECCLESIALE

La sacra liturgia in quanto perpetuazione della consuetudine apostolica di celebrazione del mistero pasquale è l'espressione vivente della fedeltà al mandato divino: «fate questo in memoria di me».¹⁵ *L'autocoscienza ecclesiale della definitività e della sostanziale immutabilità del patrimonio ricevuto* è la dimostrazione più chiara della continuità storica e trascendente del culto cristiano e della vocazione permanente alla docilità e alla vigilanza del popolo di Dio in preghiera.¹⁶ La rigorosa custodia del canone trasmesso testimonia allora la fede nella ricerca dell'incontro di grazia col Signore attraverso i mezzi e i canali da Lui stabiliti.¹⁷ Il collegamento della liturgia con la norma o, piut-

¹⁵ Lc 22,19. Cf anche 1 Cor 11,23 e Mt 28,20.

¹⁶ «Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa» (can. 846 § 1). La prescrizione non solo può essere estesa a tutte le azioni liturgiche, ma può essere considerata un'autentica "*Grundnorm*" della doverosità liturgica. Anticipando parte dell'argomentazione, a prescindere dalla sua concreta applicazione giuridica, non si può non riconoscere la diretta portata obbligatoria intraliturgica di qualsivoglia regola di svolgimento dell'ufficio sacerdotale cristiano.

¹⁷ Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* evidenzia lo stretto vincolo esistente tra la fede della Chiesa e la celebrazione del mistero pasquale (n. 1125).

tosto, l'attualizzazione dell'evento salvifico attraverso la predisposizione dei ruoli e dei compiti all'interno dell'assemblea cultuale è allora congenito nel riferimento all'istituzione divina.¹⁸ Alla "normatività primaria", legata alla *partecipazione o incorporazione della ministerialità ecclesiale allo stesso sacerdozio di Cristo*, finora descritta, si associa anche quella, per così dire, "secondaria", derivante dalla *prescrittività dello svolgimento del rito e dalla conformità al modello fissato*.¹⁹ L'una riguarda la natura, l'altra la modalità espressiva del segno; entrambe comunque concorrono alla conformazione della logica della promessa.²⁰ *L'ars celebrandi* d'altronde non è certo uno stile di compostezza o un puro virtuosismo tecnico, è un chiaro riflesso dello splendore e della bellezza della verità, indissociabile comunque da un apparato di regole e di principi ben definiti.²¹ La spiccata procedimentalizzazione o formalizzazione dell'agire non è solo funzionale al miglior conseguimento del coinvolgimento dei fedeli, assicura soprattutto il frutto dell'ineffabile unione delle membra col Capo. Nella forma e nel mezzo è racchiuso dunque parte del contenuto e del fine. Il richiamo all'obbedienza della fede è dettato inoltre

¹⁸ L'idea stessa di norma nel linguaggio corrente richiama la riproposizione o riproduzione abituale dell'elemento considerato («Singolo precetto morale, giuridico, tecnico riferibile a una formulazione imperativa determinata o corrispondente all'ambito della consuetudine o della generalità» [G. DEVOTO - G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze 2002, p. 1363]). L'innovazione o il cambiamento contrasta patentemente con il senso del mistero.

¹⁹ È emblematica al riguardo la stessa prescrizione della pasqua ebraica: «Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne» (*Es* 12,14). Anche le minuziose indicazioni per la costruzione del santuario e la disposizione dei paramenti sacerdotali veterotestamentarie preludono chiaramente all'iniziazione nella pienezza del mistero salvifico (*Es* 35-40).

²⁰ Anche in quest'ambito la legge evangelica non ha spezzato la continuità con l'alleanza, l'ha perfezionata e sublimata nella linea dell'interiorizzazione e dell'universalizzazione. La cessazione della vigenza cerimoniale e legale dell'antica legge, rilevata dal Dottore Angelico (*S. Th.* I-II, qq. 98-105), non significa certo annullamento del carattere liturgico e aggregante della nuova legge (la preghiera nello Spirito crea e sostiene la comunità). L'adorazione del Padre in spirito e verità (*Gv* 4,23) non elimina il sacrificio ma lo riconduce al significato trascendente ed escatologico definitivo. La cerimonialità, senza rinunciare a un ineliminabile profilo casuistico, si affina nella sua portata essenzialmente apodittica (cf per un inquadramento delle categorie di riferimento J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano 2007, pp. 151-156, anche se il discorso ivi svolto non riguarda propriamente l'ambito cultuale).

²¹ «La liturgia, infatti, come del resto la Rivelazione cristiana, ha un intrinseco legame con la bellezza: è *veritatis splendor*. Nella liturgia rifulge il Mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci attrae a sé e ci chiama alla comunione» (BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale «*Sacramentum caritatis*», 22 febbraio 2007, n. 35, «AAS», 99 [2007], pp. 133-134). Poco dopo lo stesso Pontefice aggiunge: «*L'ars celebrandi* è la migliore condizione per l'*actuosa participatio*. *L'ars celebrandi* scaturisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza, poiché è proprio questo modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti, i quali sono chiamati a vivere la celebrazione in quanto Popolo di Dio, sacerdozio regale, nazione santa (cfr *1 Pt* 2,4-5.9)» (n. 38).

dal linguaggio fortemente simbolico ed evocativo dei gesti e delle parole adoperate.

Per quanto concerne lo stato della *percezione dell'aspetto normativo contenuto nella letteratura liturgica*, senza alcuna pretesa di rigore e di completezza,²² si può registrare una certa sensibilità e accuratezza nella descrizione del fatto liturgico in chiave liturgico-fondamentale o storico-istituzionale, ma non altrettanta chiarezza a livello epistemologico, critico-analitico e pratico operativo, almeno per quanto concerne il limitato settore della doverosità celebrativa. In pratica, per lo più non sfuggono i connotati storici, teologici e spirituali dell'assetto del culto cristiano, manca spesso un'adeguata tematizzazione del diverso titolo di esigibilità del comportamento dovuto e, soprattutto, dell'emersione di una normatività liturgica propria e alternativa rispetto a quella giuridica. A fronte del frequente richiamo a nozioni e a categorie d'impronta tipicamente giuridica (*lex orandi e celebrandi, ordo, institutio*, ecc.), non vi è in genere una caratterizzazione specifica e autonoma del senso e della portata delle espressioni usate.²³ Sorprendentemente e quasi paradossalmente la reazione ai deprecabili eccessi del giuridismo e del rubricismo sembra aver condotto a un'accezione legalistica e normativistica della *res liturgica* "riformata" e non a una più completa riconformazione della materia e a una valorizzazione dello *specificum* del dover essere del culto.²⁴

In realtà, come insistentemente ripetuto, senza correggere in radice l'errore del giuridicismo si rischia solo di invertire la tendenza o di ridimensionare lo spazio del debito. Una concezione meramente strumentale e pragmatica perciò svia inesorabilmente dall'approfondimento della *ratio* e della natura del precetto. Recuperato il terreno perduto e ristabilito il primato dell'elemento teologico, la scienza liturgica non pare aver ancora sviluppato

²² Assumiamo come parametro di riferimento prevalente solo la letteratura divulgativa e introduttoria al mistero celebrativo. Cf i criteri già adottati in *La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 63-85; 107-115; 124-132.

²³ Cf ad es. per un mancato riscontro della particolare accezione di tali espressioni: D. SARTORE - A.M. TRIACCA - C. CIBIEN (a cura di), *Liturgia*, Cinisello Balsamo 2001; J. ALDÁZBAL, *Dizionario sintetico di liturgia*, Città del Vaticano 2001; R. BERGER (a cura di), *Liturgia* (Dizionari Piemme), Casale Monferrato 1993².

²⁴ Molto interessante e quasi emblematico è il dibattito sorto attorno al m. p. *Summorum Pontificum* e abbastanza acuto è il rilievo che ne traccia Sánchez-Gil («Ma sento di dover richiamare l'attenzione sui pericoli che comporta utilizzare una terminologia e una logica giuridico-normativa propria del mondo del diritto – in cui i termini hanno un senso tecnico, preciso e peculiare – in ambiti che non sono propriamente giuridici», *op. cit.*, p. 701).

A nostro modo di vedere, la sostituzione di un paradigma ritenuto insufficiente (quello giuridista) con un altro sicuramente più confacente (quello teologico), non può sottacere alcuni limiti e carenze connessi alla rapidità del profondo mutamento culturale intervenuto e rendono auspicabile una tappa di maturazione e sedimentazione della scienza liturgica scevra da rivendicazioni polemiche o da indebite prevenzioni, con l'approfondimento della deontologia del culto e il conseguente affinamento dell'apparato concettuale.

una matura consapevolezza della vincolatività degli *ordines* o delle rubriche. L'emancipazione raggiunta si concreta nella presa di distanza dal fattore giuridico, marcando più ideologicamente che realisticamente la differenza, senza percepirne però l'effettivo stacco.

Il compiuto esame della *connotazione del dover essere liturgico* supera ampiamente le pretese e le possibilità del presente contributo. Rinviando a studi specialistici presenti o futuri, ci limitiamo soltanto ad avanzare alcune ipotesi di ricerca o chiavi di lettura relative alla natura del bene, all'ermeneutica e alla tecnica precettiva dell'obbligatorietà celebrativa *tout court*.

Il *principio euristico fondamentale della normatività intrinseca della liturgia* implica che la prescrittività delle regole è impressa non nella forma del comando ma nell'adempimento del *munus santificandi Ecclesiae*. Stabilire un discrimine di carattere estrinseco ancorato alla fonte di conoscenza del precetto è improprio e fuorviante.²⁵ Parimenti spostare il discorso sulla misura della diligenza richiesta o sugli effetti della contravvenzione non coglie affatto il nucleo della questione. Il dover essere liturgico non è un *minus* o un'attenuazione dell'esigenza morale o legale, ma un obbligo proprio, non legato immediatamente al bene personale ultimo dell'agente (dovere etico) né alla mediazione intersoggettiva del giusto mezzo reale (dovere giuridico); un obbligo interno o connaturato all'essenza della celebrazione del mistero cristiano; possiede dunque il massimo d'oggettività e di socialità possibile.²⁶

Precisata l'equivocità di una malintesa graduazione dell'importanza del mandato, possiamo chiarire meglio il contenuto della prestazione: *la rappresentatività salvifica del segno*. Il bene perseguito è vincolato quindi non all'attuazione del dono di grazia ma alla miglior percepibilità esterna dell'azione sacra. Pacifico quindi il presupposto della doverosità sociale della condotta, l'ineffabile e infinita trascendenza del mistero celebrato configura anche la misura del debito. L'impegno si presenta strutturalmente come un'obbligazione di mezzi e non di risultato.²⁷ La costante integrabilità e perfettibilità

²⁵ Riteniamo pertanto equivoco un criterio discrezionale fondato sulla provenienza del mandato, che è alla base tra l'altro della mal supposta autonomizzazione del diritto liturgico (normativisticamente inteso) con espressioni del tipo: «Ciò significa che vi è distinzione tra il diritto canonico, quello contenuto nel Codice, e il diritto liturgico, quello che regola, al di fuori del Codice, le azioni liturgiche» (A. MONTAN, *Liturgia - Iniziazione cristiana - Eucaristia - Penitenza - Unzione degli infermi - Ordine* [cann. 834-1054], in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, III, Roma 1992², p. 22).

²⁶ Basti anche pensare che, se nel settore giuridico e morale l'aspirazione al massimo si coniuga con il minimalismo della pretesa (l'ordinamento canonico, ad esempio, addita il massimo ma richiede il minimo), nella ministerialità ecclesiale vige l'opposto principio massimalista per quanto attiene al decoro e alla cura degli elementi del rito.

²⁷ La distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato è una concettualogia usuale nella cultura giuridica (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1989, pp. 508-510), viene qui utilizzata per la sua immediatezza descrittiva prescindendo dalla sua valenza tecnica.

non esclude peraltro un riscontro in termini di efficacia affidato all'adeguata formazione liturgica e alla dovuta preparazione del rito, oltre che al rispetto delle regole stabilite, delle indicazioni in concreto ricevute e dei principi generali dell'*ars celebrandi*. Al limite negativo volto a non ostacolare o rendere difficoltosa l'attiva e fervorosa partecipazione corrisponde in positivo la cooperazione all'edificazione del *Christus totus*.²⁸ L'ampio margine affidato all'applicazione prudentiale e alla discrezionalità pastorale non significa certo anarchia o arbitrarietà.

Il *principio ermeneutico* della disciplina rifugge, da un canto, dall'esegesi letterale e dal riferimento alla *voluntas legislatoris* propri dei testi legali,²⁹ dall'altro, dalla particolarità e individualità del giudizio morale, ispirandosi alla fedele ricostruzione storico-istituzionale contemporanea del significato della consuetudine e della tradizione ecclesiale.³⁰ L'indeterminatezza della fattispecie richiede una forma d'integrazione demandata alla libertà e alla responsabilità dei singoli e delle comunità. Le deviazioni del rubricismo e del casuismo derivano non a caso dall'indebita esasperazione dell'aspetto autoritaristico o razionalistico e dalla pretesa applicazione di un metodo inappropriato.

La *tecnica precettiva*, infine, non mira a ingiungere o prevenire, né tantomeno ad additare un valore, ma guida e descrive il compiuto svolgimento dell'*actio*. Il contenuto didascalico e illustrativo nonché quello operativo ed esperienziale della regolamentazione del culto assicurano l'adesione al modello prefissato; il profilo conoscitivo e analitico prevale dunque su quello volontaristico e sintetico.

4. L'AUTONOMA PRESCRITTIVITÀ MORALE DELLA "LOGIKÉ LATREÍA"

L'altro grande profilo della doverosità del sacro è costituito dal bene morale. Il riferimento alla realizzazione personale completa l'intelligibilità della correttezza rituale e dell'attribuzione del giusto e apporta un ulteriore oriz-

²⁸ Cf ad es. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. «*Redemptionis sacramentum*», 25 marzo 2004, «AAS», 96 (2004), pp. 549-601. Il documento curiale contiene un positivo riconoscimento del diritto dei fedeli di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa (LG 37).

²⁹ Fermo restando il ricorso all'interpretazione sistematica, è indubbio che il Legislatore canonico conceda più ampio spazio all'esegesi e al significato testuale delle espressioni (cf can. 17 CIC).

³⁰ «Nella storia della Liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto» (BENEDETTO XVI, *Lettera di accompagnamento del m.p. «Summorum Pontificum»*, 7 luglio 2007, in www.vatican.va).

zonte di senso all'ortodossia: alla compiutezza del comportamento tenuto si aggiunge un indisponibile requisito integrativo di rettitudine e di bontà del servizio.

Il rapporto tra morale e diritto è abbastanza ben definito e consolidato nella cultura classica: lo *ius* (l'insieme dei beni giuridici) costituisce una parte dell'ordine morale o del bene comune globale.³¹ Rappresentando il giusto l'oggetto della virtù della giustizia, la materialità della dazione del dovuto è infatti sempre interna alla sfera etica.³² La non trascurabile presenza della dimensione giuridica nella liturgia della Chiesa rimanda *a fortiori* alla rilevanza della componente morale. Oltretutto l'interiorità e la spiritualità della nuova legge esalta ancor più il riferimento all'efficacia perfettiva dell'agente.³³ Pur limitandoci all'aspetto interpersonale e materiale (l'unico ambito comune agli altri due approcci), residua ampio spazio all'*areté* nell'esercizio del sacerdozio cristiano. Interessa pregiudizialmente chiarire che così come l'obbligatorietà è intrinseca alla *lex orandi*, la prescrittività morale è anch'essa connaturata alla *logiké latreía*. La doverosità sociale del comportamento prescritto non si impone tanto *quia iussum* quanto *quia bonum*. Corollario dell'ineliminabile dimensione perfettiva del dover essere culturale è la persistenza di una risposta intima e personale in tutto lo svolgimento dell'*actio sacra*, a prescindere dal fatto che rivesta anche una verificabilità esterna. Anche la norma del *facere* ha dunque un immediato riflesso in termini di virtù o di merito.³⁴ Alla valenza *sub specie boni* dell'*ars celebrandi* si aggiungono poi le regole direttamente ispirate dai valori coinvolti.³⁵ L'esigenza morale quindi non solo qualifica e precisa ma integra e completa molti aspetti della cerimonialità liturgica.

L'*approfondimento teologico-morale* della disciplina sacramentale e, più in generale, della doverosità liturgica nella letteratura specialistica pare attual-

³¹ Basti anche considerare l'inserzione da parte di San Tommaso d'Aquino del diritto, in quanto oggetto della virtù della giustizia, come questione introduttiva del trattato *de iustitia* (*S. Th.*, II-II, qq. 57-122).

³² Cf *S. Th.*, II-II, q. 57, a. 1. In definitiva, non tutto ciò che è morale è giuridico, ma tutto ciò che è giuridico è morale.

³³ Cf J. LÓPEZ MARTÍN, "In Spirito e verità". *Introduzione alla liturgia*, Cinisello Balsamo 1989, pp. 23-27.

³⁴ La virtù principale è logicamente quella della religione che regola il rapporto dell'uomo con Dio, ma anche la prudenza o la temperanza possono avere possibilità di riscontro.

³⁵ Può essere indicativa la risposta «affermativa» del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 7 luglio 1998 al quesito: «Se, atteso il disposto del can. 964 § 2, il ministro del sacramento, per giusta causa ed escluso il caso di necessità, possa legittimamente decidere, anche nell'eventualità che il penitente chieda altrimenti, che la confessione sacramentale sia ricevuta nel confessionale provvisto di grata fissa» («AAS», 90 [1998], p. 711). L'interpretazione autentica trova la sua base in un'elementare misura cautelativa e prudenziale e nella valutazione discrezionale del sacerdote.

mente piuttosto carente e deficitario. Una consolidata ripartizione di compiti demanda per lo più alla teologia dogmatica e segnatamente a quella sacramentaria il compiuto studio della celebrazione del mistero cristiano. In tale contesto gnoseologico, il fulgore e la ricchezza dell'evento di grazia evidentemente assorbono e catalizzano la penetrazione degli osservatori e lasciano ben poco spazio alla valutazione della rettitudine comportamentale e del concorso umano. Ogni considerazione settorialmente caratterizzata del dover essere prettamente morale della *leiturgia* rischia anzi di apparire pretenziosa, riduttiva e sminuente.³⁶ La reazione al casuismo e al moralismo antecedenti al movimento liturgico ha prodotto una non inspiegabile sorta di diffidenza e di prevenzione e costituisce una forte remora e un disincentivo alla ricerca.³⁷ L'astensionismo e l'abbandono del campo da parte dei moralisti, non troppo dissimile dall'analogo fenomeno verificatosi nel fronte canonistico a seguito della presa di coscienza degli eccessi del giuridismo, ma probabilmente ancor più profondo e radicale a motivo della mancata formalizzazione in una specifica materia d'insegnamento,³⁸ determina un considerevole vuoto contenutistico e metodologico. L'effetto è infatti lo smarrimento o, almeno, l'impovertimento di un settore costitutivo della realtà liturgica. In definitiva, si palesa l'urgenza di riscoprire il concorso della componente morale e di recuperare una visione teologica organica e completa che non penalizzi alcun settore (dogmatico, morale, scritturistico, storico, spirituale, pastorale, ecc.). Il frazionamento e la partizione insiti nella specializzazione del sapere moderno rischiano altrimenti di compromettere l'apprensione dell'unità e della pluriformità dell'oggetto.³⁹

Pur soffermandoci in questa sede solo sull'intersoggettività esteriormente percepibile,⁴⁰ occorre pregiudizialmente chiarire che tutto quanto appartiene all'intimità personale o non è suscettibile di altrui valutazione non può

³⁶ È abbastanza significativo che in T. GOFFI - G. PIANA (a cura di), *Corso di morale, V. Liturgia (Etica della religiosità)*, Brescia 1987, delle oltre cinquecento pagine del volume solo tre siano dedicate propriamente all'aspetto comportamentale intracelebrativo («b. La moralità praticata nella liturgia», pp. 66-68, inframezzata da: «a. La moralità orientata verso la liturgia»; «c. La moralità susseguente alla liturgia», pp. 64-66 e 68-70).

³⁷ Cf l'analisi storica compiuta da J.L. GUTIÉRREZ-MARTÍN, *Belleza y Misterio. La liturgia, vida de la Iglesia*, Pamplona 2006, pp. 23-50.

³⁸ L'ampia regolamentazione del *De ecclesia munere sanctificandi* (Libro IV CIC), per quanto, se malintesa, rischia di alimentare un'impostazione normativistica, impone alla canonistica un ambito di ricerca e di obbligato confronto, forse negletto e trascurato, ma almeno presente nella *ratio studiorum* e nei programmi di insegnamento.

³⁹ «L'unità nella pluriformità» è la felice formula indicata dal *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica* per indicare la ricchezza della realtà liturgica (n. 248).

⁴⁰ La morale riguarda anche e soprattutto l'ambito personale e interiore, non è vincolata pertanto alla cerimonialità che caratterizza tanto il diritto tanto la ritualità celebrativa.

che costituire un obbligo morale.⁴¹ Una parte considerevole dell'obbligatorietà quindi è determinabile *ipso facto* attraverso le caratteristiche costitutive della *pietas*. In ogni caso, abbia o meno la condotta richiesta rilievo *ad alios*, il bene ricercato è comunque costituito dalla perfezione dell'agente o degli agenti;⁴² non mira alla correttezza formale della celebrazione in quanto strumento salvifico ma alla sua concreta meritorietà. Il *finis operantis* penetra quindi incisivamente nella sfera del dover essere morale condizionandone l'esigibilità.⁴³ Nel caso considerato, il riferimento e la mediazione dell'interiorità (prevista o riconosciuta) prevale dunque e si impone sulla mera stringenza obbligatoria intersoggettiva della ritualità. Non stupisce quindi che la pietà, aspirando a un fine più elevato, sia più sensibile e attenta al rispetto dell'integralità della *logiké latreía*: richiede di più (una maggior pienezza perfettiva),⁴⁴ ma vincola meno: se da un canto estende e approfondisce la doverosità del sacro (soggettivamente e oggettivamente), dall'altro, è meno stringente rispetto all'ordine del giusto. Occorre puntualizzare a ogni modo che il riferimento ultimo al bene percepito dalla coscienza individuale non contraddice certo l'oggettività e la fruibilità del patrimonio della grazia e non ha nulla a che vedere con il soggettivismo e il relativismo.

Quanto all'*interpretazione del precetto*, fermo restando la constatazione che la morale liturgica richiede anzitutto l'osservanza della doverosità liturgica e giuridica, l'indisponibilità del requisito soggettivo e, soprattutto, la contingenza della concreta situazione impongono molta cautela e rispetto: non è possibile formulare giudizi assoluti e astrattamente predeterminati. L'ermeneutica del dovere è modulata dalla sensibilità e dalla formazione del singolo fedele. L'orientamento teleologico della via della felicità influenza, infine, decisamente il *modus procedendi* e i criteri di formalizzazione della relativa scienza: più che di regole e prescrizioni bisogna parlare di principi e di valori. Non pare appropriato quindi assumere *ad rectum cultum Dei* le categorie della normatività o della ordinalità morale, bisogna sempre riferirsi alla complessiva impegnatività etica dell'attività celebrativa e alla funzione direttiva e prudenziale della ragion pratica illuminata dalla fede. In questo caso, la tecnica è costitutivamente subordinata e compressa dalla virtù.

⁴¹ Ad es. lo stato di grazia del fedele o del ministro *ex can.* 916 CIC. In merito cf anche C.J. ERRÁZURIZ M., *Le disposizioni richieste per ricevere l'eucaristia, alla luce del canone 916 del codice di diritto canonico*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 37-53. Diverso è il caso della denegazione di un sacramento o di un sacramentale (*cann.* 915, 1007, 1184 § 1,3° CIC).

⁴² Senza che ovviamente possa darsi un reale contrasto tra il bene individuale e quello collettivo. La nozione stessa di *bonum commune* (bene di tutti e di ciascuno), criterio direttivo di ogni condotta intersoggettiva, implica la positiva integrazione e l'armonica composizione di tutte le istanze ed esigenze (*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, nn. 164-170).

⁴³ Nell'ambito giuridico e liturgico il motivo, a parte l'*intentio facendi quod Ecclesia facit*, è invece irrilevante.

⁴⁴ La rettitudine d'intenzione integra l'azione virtuosa.

5. LA CONNATURATA DIMENSIONE DI GIUSTIZIA DEL BENE GIUSLITURGICO

La sfera della giuridicità non indica una situazione di residualità o di “anormalità” rispetto alla normatività o alla prescrittività degli aspetti liturgici e morali appena descritti, come se fosse dovuto a titolo di debito solo ciò che sfugge all’essenza del culto o esula dalle manifestazioni della virtù della religione. Una simile penalizzante concezione della scienza canonica,⁴⁵ oggi purtroppo abbastanza diffusa, tradisce una visione negativa e formalistica del fatto di diritto, per lo più identificato con l’apparato legale e con il sistema coercitivo e sanzionatorio, e non corrisponde alla natura perfetta e alla portata garantista dell’attribuzione del giusto. L’equivoco di fondo deriva dall’assumere una nozione funzionale e utilitaristica dello “strumento” anziché cogliere la diretta valenza realista ed euristica dello *ius*.

Precisata la possibile deformazione concettuale derivante da una nozione pragmatica e antimetafisica di diritto, interessa anzitutto evidenziare la prossimità e al contempo la discontinuità della visione ontologica del *iustum* rispetto ai profili di obbligatorietà della *leiturgia* e dell’*ethos* precedentemente esposti. Con la doverosità liturgica lo *ius* condivide l’esteriorità, la socialità e il forte riferimento a un supporto tecnico-artistico di regole;⁴⁶ con l’obbligatorietà morale partecipa all’orientamento perfetto dell’agente e all’attiva ricerca dell’integralità del bene. Lo spazio o l’ambito sono pertanto gli stessi della sacralità; il contegno però è quello della virtù corrispondente (la giustizia). La formalità avvicina il diritto alla liturgia, il contenuto l’approssima (specializzandolo) alla morale. Proprio l’anteriorità e l’esteriorità del dovuto rispetto all’atteggiamento soggettivo del datore, caratteristiche che connotano il *suum* o lo *ius* dell’atto di giustizia (*suum cuique tribuere*), conformano in maniera peculiare il rapporto di debito-credito. La previa attribuzione del bene fa sì che la relazione sia differenziata e qualificata e il comportamento richiesto soddisfi immediatamente (oppure leda) l’altrui aspettativa di diritto. Il dovere liturgico invece trascende la spettanza del singolo e riguarda la rettitudine dell’operazione *coram Deo mediante Ecclesia*. L’obbligato riferimento all’ecclesialità del culto nella normatività latreutica si rapporta dun-

⁴⁵ L’ordinamento canonico finisce coll’essere concepito quale mezzo di conservazione dell’ordine costituito o *extrema ratio* nella salvaguardia dei vincoli della comunione ecclesiale.

⁴⁶ Non è casuale che le espressioni *ars iusti et iniusti* e *ars celebrandi* tendano a sintetizzare l’aspetto pratico-applicativo delle due discipline. La conoscenza giuridica ha una proiezione pratica ancorata però al valore euristico dello *ius dicere*: «La prima e più elementare idea è la consapevolezza che essere canonista è un’arte, una scienza e una scienza pratica. Il canonista sa, conosce un qualcosa di pratico, ossia come fare qualcosa. In ciò consiste il possedere un’arte. (...)» (HERVADA, *Pensieri di un canonista*, cit., p. 29).

que alla comunità orante nel suo complesso. Al contempo, l'alterità della *res iusta* rispetto all'intimità del fedele fa sì che l'attribuzione del debito pre-scinda dall'atteggiamento interiore del soggetto. L'oggettività del bene pre-scinde dall'intenzione dell'agente.⁴⁷ In sintesi, il bene giusliturgico dovuto rappresenta una sorta di giusto mezzo reale tra la formalità celebrativa e la sostanzialità comportamentale. Nel mondo del diritto confluiscono una forte componente formale e tecnica e una rilevante influenza contenutistica e assiologica.

Appartenendo la giustizia all'ordine morale, ancorché, come appena esposto, in maniera del tutto peculiare, il profilo prudenziale prevale nettamente su quello artistico. La corretta applicazione dell'intelligenza alla materia esteriore tra l'altro giunge non di rado a trasformare immanentemente anche il celebrante e possiede un'efficacia perfettiva dell'agente: la dazione del giusto oggettivo può rendere anche giusta soggettivamente la persona datrice.⁴⁸ Un rischio ricorrente e un'evidente degenerazione in tutte le forme di sapere pratico complesso (*facere + agere*) è quello della meccanicizzazione e del dominio della tecnica sull'etica, possibile deformazione che nell'ambito giuridico si traduce nel positivismo, nel formalismo e nel logicismo, attualmente molto diffusi nel contesto secolare e non esenti dal riscontrarsi anche nel settore canonico.⁴⁹

L'obbligatorietà del diritto nel sacro costituisce il giusto mezzo tra gli estremi del pangiuridismo e dell'antigiuridismo. Abbiamo intenzionalmente radicalizzato i due concetti deteriori per dare una maggior immediatezza e chiarezza al ragionamento; anche verificando l'esperienza storica, sarebbe forse più corretto riferirsi semplicemente alle più diffuse e latenti, ma non meno perniciose e insinuanti, forme di pensiero del giuridismo e dell'agi-

⁴⁷ «Nell'ambito della giustizia v'è realmente come una scissione tra fatto e intenzione. (...) non occorre essere giusti per poter fare "il giusto"; ragione per cui si può anche agire ingiustamente senza essere ingiusti. E questo in tanto è possibile, in quanto per l'appunto esiste un ingiusto "oggettivo", mentre non avrebbe alcun senso parlare, per esempio, di qualcosa di "oggettivamente" vile» (J. PIEPER, *La giustizia*, Brescia - Milano 2000, p. 57). Ciò logicamente vale in relazione al fine sociale nella ripartizione delle cose, ma non al conseguimento del fine ultimo da parte dell'agente (il diritto e la giustizia non sono ordinati direttamente al fine ultimo trascendente). L'intenzione perversa compromette la pienezza perfettiva dell'atto, ma non inficia la giustizia della condotta.

⁴⁸ Ciò che è giusto comunque resterebbe tale anche se non vi fosse un'adesione interiore e una rettitudine di fondo nel dare. Continua ad es. il brano poc'anzi riportato: «Ma se taluno, anche qui per un malinteso, dovesse appropriarsi di un qualcosa altrui, farebbe sì qualcosa di ingiusto, per il semplice fatto di aver preso quel che appartiene a un altro eppure non per questo sarebbe egli stesso ingiusto. Ciò che non sarebbe – una volta ancora – nemmeno concepibile nell'ambito delle altre virtù (...)» (PIEPER, *op. cit.*, pp. 57-58).

⁴⁹ Cf l'Appendice dello stesso prof. Hervada nel nostro *L'evoluzione della nozione di diritto...*, *cit.*, pp. 586-588.

ridismo.⁵⁰ Sta di fatto che una visione totalizzante o assolutizzante della doverosità di tipo giuridico, spesso identificata con quella meramente legale, tradisce una supervalutazione del profilo autoritaristico e disciplinare della ritualità a scapito dell'essenza e dell'autentico significato del culto cristiano e finisce inesorabilmente coll'impoverire la stessa dimensione di giustizia del bene giusliturgico.⁵¹ Del pari, la pregiudiziale avversione o il concreto disinteresse nei confronti dello *ius canonicum* tarpa irrimediabilmente l'apprensione della pienezza del mistero celebrativo e contraddice patentemente l'autocoscienza ecclesiale della riforma liturgica.⁵² In definitiva, entrambi gli approcci sommariamente abbozzati risultano miopi e insufficienti.

Al di là del comune esito di tali riduzionismi, occorre peraltro registrarne la non lontana verifica congiunturale: la successione storica e quasi lo sbilanciamento pendolare del giuridismo decimononico e dell'antigiuridismo postconciliare.⁵³ Mentre il giuridismo può considerarsi ormai superato e archiviato, riteniamo viceversa ancora pienamente vigente e diffuso in campo liturgico, anche se forse l'acme dell'antigiuridismo sembra attenuato, l'agiuridismo. L'ostacolo più insidioso risiede probabilmente nell'evasività e negligenza (per opposti e spesso contrastanti motivi) tanto dei canonisti quanto dei liturgisti. Ad ogni modo, non bisogna neppure cantar prematuramente vittoria e ritenersi immuni da riaffioranti derive giuridiste: una residua deformazione legalistica è presente ad esempio nell'accentuazione della prescrittività normativa delle fonti liturgiche.⁵⁴ Si può acclarare infine

⁵⁰ Il ns. *La dimensione giuridica della liturgia*, cit. (pp. 152-169) delinea queste due forme degenerative.

⁵¹ Abbiamo già chiarito altrove (*La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 44-47; 152-160 [p. 154]) come l'indebita enfattizzazione della componente giuridica non è affatto premiante per la scienza canonica (parlando del comune riduzionismo ecclesiologico della scienza giuridica e liturgica nel periodo postridentino precisavamo: «Interessa ribadire subito che il giuridismo non solo ha poco a che vedere con la giuridicità, ma deforma e sminuisce irrimediabilmente la dimensione di giustizia del sacro». Non a caso l'eccesso, diminuendo lo spettro del reale e la sensibilità dell'osservatore, si trasforma in un rilevante riduzionismo pratico.

⁵² Cf CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. «*Optatam totius*», n. 16; CONGR. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, istr. *Formazione liturgica e spirituale nei seminari*, 6 gennaio 1980, Milano 1980, (nn. 43 e 53 del testo e 7 e 10 dell'appendice, pp. 27, 32, 46-47).

⁵³ «Non si può sottacere, peraltro, che, come spesso accade, da un estremo ("troppo" diritto) pare in pratica di essere passati a quello opposto (vuoto o assenza di diritto). La reazione, spesso scomposta, alle deviazioni del formalismo e dell'autoritarismo precedenti ha portato alle tristemente note conseguenze dello spontaneismo e all'anarchismo postconciliare» (*La dimensione giuridica della liturgia*, cit., pp. 107-115). I termini proposti (soprattutto il giuridismo) dovrebbero logicamente essere più esattamente precisati e contestualizzati.

⁵⁴ Le reazioni talora scomposte al m.p. *Summorum Pontificum* denotano proprio un difetto di assimilazione del realismo canonico e una deformazione legalistica da parte degli operatori. Sánchez-Gil precisa ulteriormente la posizione precedentemente delineata chiarendo: «Anche perché penso che si tratti di una logica eccessivamente normativo-positivista – in qualche modo "giuridicista" e "normativistica" –, in cui non è possibile non avvertire l'in-

che la posizione di equidistanza del “buon diritto” descritta è connaturata all’univocità della dimensione di giustizia del bene e rispetta il suo inesorabile riferimento reale.⁵⁵ La sistemazione epistemologica proposta non risponde dunque a una sovrastruttura mentale ma alla logica e razionalità dell’*ipsa res iusta* tommasiana.

6. L’UNIVOCITÀ E LA CONVERGENZA DELLA PLURIFORME OBBLIGATORIETÀ “IN RE LITURGICA”

La pluriforme manifestazione dell’obbligatorietà *in re liturgica* non menoma certo l’unità e organicità della realtà liturgica. L’intrinseca normatività liturgica, l’autonoma prescrittività morale e la connaturata dimensione giuridica dell’esercizio dell’ufficio sacerdotale cristiano stanno a indicare proprio l’incisività della penetrazione e la specifica modalità del dover essere latreutico. La regolamentazione celebrativa, l’obbligatorietà morale e la debitorietà *sub specie iusti* modulano la cerimonialità culturale dall’interno e la guidano e dirigono alla fedele attuazione del disegno divino nella storia.

Il predominio “statistico” o quantitativo *ratione materiae* della *leiturgia* non significa certo monopolio assoluto, pretesa d’autarchia o, peggio ancora, smania di esclusività. Abbiamo precisato peraltro come la giuridicità non significa residualità e non ha un ruolo meramente suppletorio e sussidiario. Un compito ancor più penetrante spetta probabilmente alla sfera etica. La chiave di volta del sistema è rappresentata dunque dal *rispettare la distinzione senza misconoscere la concorrenza*. La necessaria sovrapposizione di campo e di oggetto non deve comportare confusione di metodo e di approccio. Le distinte formalità scientifiche conservano dunque una loro autonomia e indipendenza, ma non possono ignorare o dimenticare i propri “compagni di viaggio”. La difficoltà principale risiede comunque nel compaginare, senza rotture o discontinuità, la “poliedricità dimensionale della ragione di bontà della *logiké latreía*”; operazione culturale demandata soprattutto a chi è chiamato a coltivare una considerazione unitaria e complessiva del tutto liturgico (la scienza liturgica).⁵⁶ La struttura triadica dell’obbligatorietà del sacro

fluenza di una certa mentalità “legalista” e “positivista”, predominante nel diritto secolare, in cui la legge è espressione della volontà del legislatore, che è sicuramente impropria nel diritto della Chiesa, in particolare nelle materie che dovrebbero seguire una logica diversa» (*op. cit.*, p. 703).

⁵⁵ L’espressione intende idealmente marcare la differenza con la deformazione o la sfigurazione del diritto appena presentata. Naturalmente in una concezione ontologica rigorosa ogni qualificativo risulta ridondante: il diritto è buono in quanto è vero diritto, il “cattivo diritto” è una contraddizione in termini (non è vero diritto).

⁵⁶ Mentre l’approccio giuridico e teologico-morale al fenomeno culturale sono necessariamente frammentari e parziali, quello liturgico, componendo i diversi elementi, può essere pieno e completo.

implica dunque che all'unilateralità spesso imperante bisogna sostituire la plurilateralità.⁵⁷

Nonostante la disinvoltura nell'impiego delle espressioni di ordinamento, normatività e legalità in materia liturgica⁵⁸ non pare che le relative nozioni siano adoperate sempre con proprietà e rispondenza e, soprattutto, enucleate nella loro effettiva pregnanza e consistenza. In pratica, completamente archiviata o relegata nello studio delle fonti o nell'azione pastorale l'"ingerenza" canonistica, parte del gergo preesistente viene tranquillamente utilizzato senza degiuridificarlo o precisarne l'accezione. La preoccupazione principale pare indirizzata a rivendicare una purezza metodologica che assolutizzi ed enfatizzi la matrice teologica piuttosto che a penetrare la radice dell'obbligatorietà latreutica e il suo concreto atteggiarsi. L'approccio unilaterale diffuso non è affatto immune dal rischio a sua volta di un ulteriore *impoverimento di tipo nominalistico*. L'influenza della concezione normativistica e positivista antirealista può trasmettersi così acriticamente e per osmosi anche al dover essere *tout court* celebrativo, sviandolo dalla sua peculiare matrice performativa e appiattendolo verso il letteralismo del libro liturgico.⁵⁹ La rapida sequenza e, spesso, la compresenza della chiusura e della rigidità ritualistici con l'approssimazione e lo spontaneismo pastoralista denotano non a caso un'insidiosa sfasatura deontologica nella ministerialità ecclesiale e un approccio latamente tecnicistico alla vita della grazia.

Non occorre solo riaggiustare il rapporto tra diritto e liturgia, quanto soprattutto riassetare meglio il concorso della componente morale nella chiarezza del mistero pasquale. Al moralismo e al casuismo che sfiguravano il nuovo culto spirituale in senso legalistico e formalistico è subentrata una preoccupante perdita di tono etico, di rigore e di rettitudine comportamentale. Il "grande assente" nella festa della fede o il settore di studio forse attualmente più penalizzato sembra proprio l'apparato ascetico delle virtù (la religione *in primis*, ma anche la prudenza, la temperanza, ecc.).⁶⁰ La valorizzazione della formalità morale, così come a maggior ragione per quella giu-

⁵⁷ Coscienti dell'estrema semplificazione del modello proposto, è sicuramente più prudente e avveduto parlare di "plurilateralità" anziché "trilateralità", lasciando la porta aperta all'integrazione di ulteriori dimensioni del reale, magari minori o più particolari.

⁵⁸ Per la verità, le dizioni di *ordo*, norma o legge liturgica prevalgono nettamente sull'astrazione dei relativi concetti. Questo fenomeno se, da un canto, è un indice positivo di realismo e concretezza operativa, dall'altro, testimonia anche la difficoltà nell'elaborare categorie mentali che configurino l'obbligatorietà latreutica.

⁵⁹ In pratica, si impiantano categorie latamente giuridiciste nell'autocomprensione attuale della liturgia. Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* precisa che il cristianesimo non è la religione del libro (n. 108).

⁶⁰ La mistica sublima ed eleva l'ascetica, così come il piano soprannaturale non annulla o cancella quello naturale. Per l'espressione "la festa della fede" cf J. RATZINGER, *La festa della fede. Saggi di teologia liturgica*, Milano 1990².

ridica, non deve portare a una restrizione o limitazione della considerazione del fenomeno cultuale alle manifestazioni esteriori o sensibili (l'ornamento e la rappresentazione) o, al più, come nel caso di specie, all'intenzionalità umana: la perdita del senso del mistero e dell'ineffabile presenza del Signore comporta un ineliminabile svuotamento del sacro e ha come conseguenza uno scadimento verso l'antropologia.⁶¹ La fondamentazione assiologica costituisce d'altronde una delle più serie garanzie dell'autenticità della devozione e assicura la convergenza tra pietà popolare e mistero della salvezza.⁶²

La "cascata di riduzionismi giuridici" riscontrabili (normativismo, positivismo, statalismo)⁶³ evidenzia subito la confusione più evidente sottesa al misconoscimento della funzione propria del canonista: *il ruolo di tecnico della norma o di mero esegeta del mandato positivo offusca la sua missione di garanzia dell'ordine sociale giusto*.⁶⁴ Il giurista non è tanto l'interprete del dettato legislativo quanto il garante dell'ordine sociale giusto.⁶⁵ In questa sede abbiamo osteggiato soprattutto la concezione funzionale e strumentale dello *ius canonicum*, il punto critico nodale comunque concerne l'apprensione della nozione fondamentale di diritto e la necessaria "materializzazione" delle manifestazioni del *munus sanctificandi Ecclesiae sub specie iuris*.⁶⁶ In pratica, il sostrato reale del fatto di diritto (consistente in cose, persone e azioni sacre giuste) modula e conforma la relazionalità intersoggettiva del culto dovuto. La giuridicità rappresenta dunque una dimensione integrante e, soprattutto, arricchente del tutto liturgico.⁶⁷ L'ordine sociale giusto del popolo di Dio in preghiera è allora l'insieme delle *res iustae* o piuttosto delle relazioni su di esse fondate. Il criterio ermeneutico basilare è rappresentato dalla determina-

⁶¹ Cf GUTIÉRREZ-MARTÍN, *op. cit.*, pp. 29-35.

⁶² Cf CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, 17 dicembre 2001, n. 288, Città del Vaticano 2002, p. 245.

⁶³ Occorre precisare che ovviamente nel diritto della Chiesa lo statalismo non ha alcun pratico riscontro né è una posizione che possa trovare validi sostenitori. La relativa minorazione si può esprimere però in una subalternità culturale o in una sorta di omologazione rispetto al modello statale oggi in vigore non troppo lontana dalla realtà.

⁶⁴ Biffi, come già ricordato (*supra* nt. 11) esplicita appunto la decadenza dello spirito della liturgia nella sostituzione del liturgista o del mistagogo con la figura del cerimoniere o dell'esegeta durante l'ipertrofia giuridicista e storicistica.

⁶⁵ Nel testo insistentemente menzionato (*La dimensione giuridica della liturgia*, es. pp. 30, 104), a fronte della prevenzione e della diffidenza registrate, abbiamo voluto ripetutamente sottolineare la benevolenza e la vicinanza del giurista rispetto alla sponsalità di Cristo e della Chiesa con la qualifica giovannea di "amico dello sposo" (*Gv* 3,29).

⁶⁶ Tale caposaldo euristico è stato insistentemente richiamato nella nostra produzione. Occorre precisare tuttavia che si tratta sempre di "cose" (nell'accezione ampia del termine) che hanno una dimensione materiale, non di cose materiali *tout court*.

⁶⁷ Cf in particolare *La dimensione giuridica della liturgia, cit.*, pp. 215-309.

zione del titolo e della misura della spettanza.⁶⁸ L'apparato tecnico dipende a sua volta principalmente dalla modalità di eguaglianza dedotta (commutativa, distributiva o legale).⁶⁹

L'importanza e l'urgenza di ripristinare il fruttuoso scambio e la sinergia tra saperi differenti,⁷⁰ comunque, non risponde solo all'esperienza o al senso comune,⁷¹ ma all'ermeneutica del dato e alle caratteristiche del bene. L'operazione culturale auspicata dunque non esprime tanto il ragionevole risultato di uno schema logico consolidato quanto il portato intrinseco dell'osservazione diretta del mondo liturgico. L'indicazione euristica suggerita è contenuta nel messaggio fondamentale del dover essere culturale. Il parallelismo metodologico e la compenetrazione *in re liturgica* registrati implicano peraltro il superamento di rigide partizioni gnoseologiche e deontologiche e la costante necessità di procedere congiuntamente e solidalmente nella promozione e nella cura dello splendore della verità salvifica, con l'effetto espansivo e moltiplicativo nel bene e nel male di ogni acquisizione o restrizione al riguardo.

⁶⁸ Cf J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, pp. 37-39.

⁶⁹ Cf PIEPER, *op. cit.*, pp. 71-78. L'atteggiarsi della relazionalità giusliturgica prevalentemente sul modello della giustizia distributiva non esclude altre forme dovute all'intreccio e all'interconnessione dei beni salvifici (cf anche *La dimensione giuridica della liturgia, cit.*, pp. 203-210).

⁷⁰ Buona parte del primo millennio cristiano offre un sublime modello di simbiosi e integrazione tra aspetto dogmatico, culturale, morale e giuridico del *mysterium salutis*. Anche le summe medievali testimoniano uno sforzo di elaborazione armonica e organica delle scienze sacre. La specializzazione e la particolarizzazione del sapere moderno però ha prodotto talora un'eccessiva frammentazione e settorializzazione nello studio. La vera sintesi vitale unificante comunque resta la scienza della santità e la testimonianza dei santi.

⁷¹ Cf A. LIVI, *Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede*, Milano 1990.